

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA Prov. di MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

APPROVATO CON:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE Nº 99 DEL 30.12.2014

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE Nº 06 DEL 30.03.2015

INDICE

PREMESSE E LINEÉ PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO	PAG. 2
ART.I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'	* 3
ART,2 ~ SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	., 3
ART.3 ~ FORME DI ASSISTENZA	" 4
ART.4- RICOVERO MINORI	• " 5
ART.5 - RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI	" 5
ART.6 – INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE IL CITTADINO	
IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE	
DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE (LETTERA S,	
ART.3 L.R. N.22/86)	" 7
ART.7- PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP	8
ART.8- ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI	" 10
ART.9- ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI	* 14
ART.10- SOGGIORNI DI VACANZE E/O ATTIVITA' RICREATIVE	,
PER ANZIANI	" 15
ART.11- INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	" 16
ART,12- CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	. 20
ART,13- DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE	" 20
ART.14- ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI	" 20
ART.15- COMPETENZE DELLA GIUNTA	" 21
ART.16- RICHIESTE DI RIESAME	. 21
ART.17- DISCIPLINA RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE	
CONCESSI	" 21
ART.18- AZIONE DI RIVALSA	" 22
ART.19- RINVIO- INTERPRETAZIONE DI CASI E NORME	" 22
ART.20- NORME FINALI	. 22

PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali e si prefigge lo scopo di:

- procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del Comune.

- definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente Locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni

assistenziali, nelle condizioni di provvedervi.

- realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi con particolare riferimento all' "Assistenza Economica" rendendo così omogenee le categorie assistibili, assicurando parità di trattamento a parità di bisogno.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizione di disagio economico o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali.

L'accesso è altresi consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'U.E. e loro familiari nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del D.L.vo 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughì, stranieri ed apolidi.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano in prestazioni economiche dirette e non economiche e sono finalizzate a garantire al cittadino in stato di bisogno, mezzi di sussistenza adeguati al fine di alleviare gravi situazioni esistenziali.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali tagli di spesa da parte della Regione Siciliana, i suddetti interventi tendono ad integrare "il sistema integrato di interventi e servizi alla persona " che il Distretto Socio Sanitario n. 31, di cui fa parte questo Comune, attiva tramite l'adozione del "Piano Di Zona", ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000.

2 -

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

In conformità e nel rispetto delle norme legislative, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- fissa e determina i criteri attraverso i quali procedere alla erogazione dei servizi ai cittadini residenti meno abbienti, nello sforzo istituzionale di garantire nel medio e/o breve periodo ad ogni cittadino bisognoso un accettabile tenore di vita;
- si prefigge di recuperare e mantenere ad uno stato di decorosa vivibilità categorie di persone che, per fattori socio-ambientali, sono vittime di esiti emarginanti o di fenomeni di degrado sociale;
- disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico;
- attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART. 2 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

Caratteristiche e compiti del servizio di Segretariato Sociale:

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- si rivolge all'intera comunità;
- è gratuito:
- si riferisce ad una vasta gamma di esigenze informative;
- è compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- è orientato alle esigenze e alla specificità del territorio:
- è assicurato da un operatore specifico, organizzazione, associazione operante nel settore, anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi.

Funzioni, destinatari e forme di attuazione del Segretariato Sociale:

Le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio deve esplicare la propria attività sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il segretariato sociale deve raccordare il proprio intervento.

Funzioni:

- deve dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- deve fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- deve smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
- deve collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- deve svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;

- effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale e distrettuale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Destinatari del servizio:

- i cittadini senza discriminazione di sorta;
- i soggetti titolari di posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento;
- la comunità nel suo complesso;
- i servizi ed i relativi operatori presenti sul territorio;
- gli amministratori locali

Forme di attuazione:

- ricevimento in ufficio:
- informazioni telefoniche:
- informazioni epistolari;
- diffusione di notizie di interesse generali, anche tramite sito internet
- informazioni domiciliari

ART. 3 FORME DI ASSISTENZA

Il Comune si fa carico di tutte le forme di assistenza previste dall'art. 3 della legge regionale n. 1/79 e degli artt. 3 e 16 della legge regionale di riordino n. 22 del 9.5.86:

- 1. RICOVERO MINORI.
- 2. RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI.
- 3.INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE I CITTADINI IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE.
- 4. PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP.
- 5. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.
- 6. ATTIVITA' LAVORATIVA ANZIANI,
- 7. ATTIVITA' RICREATIVE: SOGGIORNI DI VACANZA E/O GITE;
- 8. INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

ART. 4 RICOVERO MINORI

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'inserimento presso idonee strutture.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti di beneficenza e di istruzione giusto elenco dell'Assessorato regionale degli EE.LL. di cui all'art.26 L.R. 22/86, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento, con pernottamento o a carattere diurno, a totale carico del Comune, ed applicazione di parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato Regionale.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.5 RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI

RICOVERO ANZIANI:

E' rivolto agli anziani, residenti nel Comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza dei requisiti di urgenza ed indifferibilità e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizio in rapporto alla propria condizione economica.

Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti di assistenza e beneficenza, giusto elenco dell'Assessorato Regionale degli EE.LL. di cui all'art.26 della L.R.22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

RICOVERO DISABILI MENTALI:

E' rivolto ai disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente. Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti all'Albo Regionale per la specifica tipologia, previsto dall'art.26 L.R. n.22/86.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.96.

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A.867 del 15.4.03. Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

La richiesta di intervento da parte dell'anziano/disabile, o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, del familiare, deve essere accolta dal Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) presenza/assenza di familiari e loro comprovata impossibilità all'accudimento;
- c) capacità reddituale del ricoverando e del familiari.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto predisposto dal servizio e condiviso con il richiedente. La decorrenza sarà dopo l'avvenuta autorizzazione al ricovero da parte della Giunta Comunale.

1

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO

Le richieste di ricovero devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del richiedente che dei parenti tenutì per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- -istanza di ricovero su apposito modulo
- -certificazione medica
- verbale d'invalidità civile (se accertata)
- modello di pensione corrente
- Dichiarazione sostitutiva unica (Attestazione ISE)

Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti):

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli;
- Investimenti finanziari;
- Proprietà immobiliari.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero o per l'erogazione del contributo. Dall'intero ammontare del reddito del ricoverando verrà esclusa una quota spese personali (quota pari a €.5.000,00).

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'Ufficio Sociale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di ricovero presentando copia della documentazione comprovante la propria nuova situazione economica o apposita autodichiarazione o attestazione I.S.E.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

E' fatto salvo il diritto del Servizio Sociale del Comune di attivare accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta altresì salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione. Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, il Servizio Sociale del Comune si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEI PARENTI

Gli utenti del servizio, i conviventi, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, questi ultimi anche delegando alcuni di loro, l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Sociale del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria.

1

La partecipazione dei parenti viene determinata in base al grado di parentela (art.433 e seguenti c.c.) e alla situazione economica del loro nucleo familiare.

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:

- certificazione ISE;

- eventuale certificazione dei redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, INAIL, ecc...).

METODOLOGIA DI CONTEGGIO DELLA QUOTA A CARICO

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno i soggetti richiedenti possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento.

La eventuale compartecipazione al costo del servizio dell'utente e dei parenti obbligati per legge è determinato come segue:

a) titolari di sola pensione sociale o assegno sociale o solo reddito minimo per disabilità totale o parziale: 1/3 degli emolumenti goduti o ½ se totalmente non autosufficienti

b) titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo o con I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo di pensione INPS adeguata, ove spettante ai sensi dell'art,38 della legge 488/01: il 50% della condizione economica di cui sopra o il 70% se totalmente non autosufficienti.

c) soggetti il cui indicatore della situazione economica (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b): ulteriore quota di compartecipazione pari al 70% della parte di costo del servizio eccedente, sino alla concorrenza del costo totale del servizio con esclusione degli oneri per prestazione sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Rientrano nel conteggio delle indennità del soggetto richiedente quelle per l'autonomia, per disabilità totale o parziale o di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti ancorchè non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Le predette misure di calcolo potranno essere modificate da decreti che saranno emanati dall'Assessorato alla Famiglia.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge.

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

ART. 6

INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE IL CITTADINO IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE (lettera S) ART. 3 L.R. N. 22/86

- •Questo tipo di intervento assistenziale è volto al sostegno dei cittadini con disagio fisico e/o psichico e residenti da almeno un anno nel Comune e che si trovano nelle condizioni di abbandono e di inadeguato supporto familiare, nonché privi di reddito di qualsiasi natura elo non superiore al limite di reddito previsto per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dalle circolari vigenti in materia. Il servizio è articolato su diverse prestazioni che saranno fornite presso il domicilio dell'utente:
- aiuto domestico;
- igiene e cura della persona;
- assistenza infermieristica;
- ritiro e riconsegna biancheria;

- disbrigo pratiche amministrative, sostegno morale e psicologico;

- erogazione pranzo giornaliero;

- recupero di abilità residue tramite l'attuazione di progetti specifici.

I beneficiari, per potere accedere al suddetto servizio dovranno presentare domanda su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato medico che attesti il disagio psichico;

- Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il reddito da ciascuno posseduto;

- Dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISE).

- Il Servizio Sociale del Comune avrà il compito di valutare la necessità dell'intervento, secondo i seguenti criteri:
- a) condizione di salute del richiedente;
- b) assenza di familiari o inadeguata assistenza familiare;
- c) assenza di reddito o presenza di reddito minimo;

Il servizio si può realizzare:

- mediante gestione diretta e/o avvalendosi degli operatori del comune;

- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente.

- mediante prestazione gratuita di obiettori di coscienza, di servizio civile nazionale e di organizzazioni di volontariato, anche a supporto del servizio dato in convenzione ad Enti, Associazioni, Cooperative, nel rispetto della normativa vigente.

- attraverso l'erogazione di un contributo economico, tramite l'attuazione di un progetto di utilità collettiva, su proposta dell'Ufficio Sociale del Comune.

ART. 7 PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP

In tale servizio rientrano le seguenti prestazioni:

a) Servizio di trasporto gratuito per la frequenza dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria.

A favore di soggetti portatori di Handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo.

Il contributo viene fissato in misura proporzionale per ogni chilometro di distanza dal Comune di San Salvatore di Fitalia alla sede dei centri di riabilitazione, così come da regolamento a suo tempo adottato del Distretto Socio-Sanitario 31.

Qualora il portatore di handicap abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata il contributo verrà erogato per entrambi i casi, invece nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

Tale contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri.

- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo.

- gli stessi soggetti destinatari del contributo trovino difficoltà ad usufruire del servizio in convenzione con il Comune per esigenze familiari o di orario.

l soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3 legge 104/92;

- Per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap, certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico.

. .

- Impegnativa dell'APS autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare. Il contributo verrà erogato annualmente e dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranuo rilasciati dai centri di riabilitazione.

b) Attività ludico-ricreative e sportive.

Per i minori portatori di handicap si prevede inoltre la possibilità di promuovere attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale e a sostegno delle attività di riabilitazione.

c) aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa.

Per l'aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa a favore dei portatori di Handicap grave, l'accesso è disciplinato da specifica normativa regionale (l.r.16/86, l.r.33/91).

1) Ainto domestico

Deve essere assicurato alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali (riconosciuti ai sensi della legge 104/92), totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Natura e finalità del servizio: aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

Limiti di reddito per l'accesso al servizio e livelli di compartecipazione:

Bisogna tener conto della situazione economica del solo assistito e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell'utente.

Il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito è fissato in €.10.392,15, incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

La partecipazione alla spesa, da parte del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato sarà:

- del 20% del costo quando il reddito complessivo dell'utente non supera una volta e mezza il limite di reddito stabilito per la gratuità (così come stabilito al comma precedente);

- del 50% del costo se il reddito supera la predetta cifra.

I predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento. Modalità di accesso:

Per accedere al servizio l'utente dovrà presentare istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave accertato ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92;
- ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno;

- attestazione I.S.E. ai sensi del D.P.C.M. 18.5.01 e s.m.i.;

In seguito alle istanze pervenute l'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente, effettuando anche visite domiciliari, e procedendo, se necessario, alla predisposizione di una graduatoria stilata con i criteri stabiliti dalla L.R. n.16/1986 e dalla L.R. 33/91.

Inoltre l'ufficio avrà il compito di procedere alla programmazione, progettazione, attuazione, coordinamento e verifica sia in termini di efficacia che di efficienza del servizio.

Ne consegue che il predetto ufficio dovrà sovrintendere a tutte le attività a partire dalle modalità di affidamento del servizio alla successiva valutazione del buon andamento dello stesso.

2) Assistenza economica:

Questo tipo di intervento è alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso strutture residenziali. La misura dell'intervento non può eccedere 1/3 dell'indennità di accompagnamento e può essere concesso se il reddito del soggetto richiedente non supera il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito all'aiuto domestico, fissato in €.10.392,15, incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

3) Assistenza abitativa:

Tale assistenza consiste nel pagamento di una quota del canone di locazione pari al 30% e comunque non superiore ad €.1.500,00 annue, sempre compatibilmente alla disponibilità delle somme stanziate in bilancio. L'accesso a tale beneficio viene consentito se non viene superato il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito all'aiuto domestico, fissato in €. 10.392,15, incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

L'Ufficio servizi sociali, nel caso di esubero di richieste, provvederà alla predisposizione di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

- livello di gravità dell'handicap;

- disagio abitativo dell'alloggio e condizioni socio-familiari rilevati dall'Ufficio servizi sociali e dall'Ufficio tecnico Comunale.
- Livello di reddito del soggetto.

ART.8 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza dei cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazioni di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.

Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.

L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione.

BENEFICIARI

Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani soli di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, che siano residenti nel territorio comunale e, preferibilmente, che non risultino inseriti in un nucleo familiare o che abbiano un inadeguato supporto familiare.

Esso interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono determinare l'isolamento, l'esclusione l'istituzionalizzazione.

In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una diagnosi dei bisogni, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel loro domicilio, un'assistenza sicura e libera.

PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili:

- 1) Servizio sociale e sostegno psicologico, che si esplica attraverso le seguenti attività:
- · coordinamento dei servizi domiciliari;
- supervisione professionale del personale;

- · analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all'utenza che al territorio;
- promozione e programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali, coinvolgendo la stessa utenza, la comunità nel suo insieme e la Pubblica Amministrazione;
- · consulenza psico-sociale all'utenza nell'uso delle risorse (personale, ambientali, istituzionali);
- · favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione dei vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione;
- stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l'attività psicofisica degli stessi

Tali interventi promossi e soggetti alla periodica verifica saranno attuati in collaborazione con gli assistenti domiciliari, con le associazioni di volontariato, nonché con qualunque altra struttura presente nel territorio.

- 2) Aiuto domestico: aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero e periodico della persona (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, preparazione elo aiuto per i pasti, cambio della biancheria); Frequenza delle prestazioni: minimo 2 prestazioni settimanali per assistito.
- 3) Assistenza infermieristica: cure infermieristiche diverse, prelievi per esami clinici, controllo pressorio, medicazioni, prevenzione delle piaghe di decubito, iniezioni ipodermiche e intramuscolari, somministrazione dei farmaci in stretto collegamento con il medico curante, pulizia dei catetere, rilievo della temperatura. Prequenza della prestazione: ragguagliata all'effettivo bisogno dell'assistito e comunque di almeno una volta alla settimana.
- 4) Igiene e cura della persona: ainto a favorire l'autosufficienza della persona, vestizione, ainto per il bagno, mobilitazione del soggetto allettato, ainto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidati.
- 5) Lavaggio biancheria e stireria: se l'utente farà espressa richiesta, tale prestazione verrà erogata nell'abitazione dell'utente.
- 6) Disbrigo pratiche: cura del disbrigo delle pratiche previdenziali, assistenziali e burocratiche, nonché di tutte le commissioni necessarie richieste dall'assistito che da solo non può perseguire sia per incapacità motoria sia per incapacità psicologica..
- 7) Fornitura elo preparazione dei pasti: la fornitura del pasto avverrà solo quando sia indispensabile. E' più confacente aiutare l'anziano nella preparazione dei pasti.

Il servizio di assistenza domiciliare viene effettuato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni non festivi, assicurando il servizio infermieristico nei giorni festivi limitatamente agli assistiti affetti da gravi infermità. I casi suddetti saranno segnalati appositamente dall'Ufficio del Servizi sociali a seguito di certificazioni mediche.

1

CONDIZIONI DI AMMISSIBIILITA'

- Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio di Servizio Sociale si avvale di Assistenti Sociali, che provvedono alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia.

Le schede di rivelazione misurano:

a) il livello di autosufficienza, cioè il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali:

- anziano che si muove normalmente dentro e fuori casa punti 0

- anziano che si muove bene in casa ma presenta difficoltà fuori punti 2

- anziano che si muove lentamente dentro e fuori casa punti 4

- anziano che si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato punti 6

- anziano che si muove a stento esclusivamente dentro casa punti 8

- anziano o coniuge con decubito obbligato a letto o con invalidità certificata al 100% punti 10
- b) il livello di assistenza di cui gode il soggetto, cioè la sua situazione familiare (grado di solitudine):
- anziano che convive con anziani ma in grado di aiutarli punti 0
- anziano che convive con familiari parzialmente presenti punti 2
- anziano con supporto familiare presente ma non in casa punti 4
- anziano con supporto familiare presente ma impossibilitato punti 6
- anziano con figli residenti nel comune a loro volta tutti anziani punti 7
- anziano con figli non residenti nel comune punti 8
- · anziano che convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente punti 10
- anziano che vive da solo, privo di supporto familiare nel Comune punti 12

e) l'età:

- anziano da 55 a 65 anni punti 0
- anziano da 65 a 70 anni punti 2
- anziano da 71 a 76 anni punti 4
- anziano da 77 a 80 anni punti 6
- anziano da 81 a 86 anni punti 8
- anziano oltre 86 anni punti 10

f) la condizione economica dell'anziano:

- da €. 8.000 in su punti 0
- da €.7,000 a €.7.999 punti 1
- da €. 5.000 a €. 6.999 punti 2
- da €,3.000 a €.4.999 punti 3
- da 0 a €. 2.999 punti 4

PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- Il richiedente del suddetto servizio dovrà presentare istanza su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale allegando la seguente documentazione:
- autocertificazione attestante la residenza, la situazione familiare.
- attestazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.).
- ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno del servizio (certificati medici, autocertificazioni, etc.).

Il responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze verificando le condizioni economiche, di salute e socio-ambientali del richiedente.

Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Ufficio a pena di decadenza.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel presente regolamento ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

GRADUATORIE

Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, verificate le condizioni di ammissibilità, ammette l'anziano al servizio.

Qualora, per mancanza di fondi, non possono essere ammessi tutti al servizio, si formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione.

A parità di punteggio viene preferito chi è più anziano di età.

La graduatoria sarà altresi aggiornata e modificata per:

- decesso dell'utente;
- mutate condizioni del livello di autosufficienza;
- mutate condizioni familiari;
- trasferimento, ricovero in ospedale o istituto dell'utente.

La graduatoria periodicamente aggiornata resta valida ai fini dello scorrimento; essa può essere utilizzata nei seguenti casi:

- a) cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- b) impinguamento dei capitoli di bilancio.

GRATUITA' E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

Per il servizio di assistenza domiciliare la situazione economica da considerare ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo è quella del solo assistito e non del nucleo familiare.

Il servizio è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa.

Fascia esente: I.S.E. non superiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n.488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;

- del 100% nel caso di due componenti;

- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, il servizio è assicurato previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni milione (.€. 516,46) superiore al limite per la gratuità.

I predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta sospensione del servizio.

CONTROLLI

- E' fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

- L'Ufficio di Sevizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

- Resta salva la facoltà dell'Ufficio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli

definiti dal campione.

- Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

GESTIONE DEL SERVIZIO

• Il servizio si può realizzare:

- mediante gestione diretta, avvalendosi degli operatori del comune;

- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente.

- mediante prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato, anche a supporto del servizio dato in convenzione ad Enti, Associazioni, Cooperative, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Servizi Sociali, può destinare gli anziani ai servizi

a) sorveglianza presso le scuole;

b) sorveglianza presso e attrezzature sportive;

c) sorveglianza nei giardini e parchi pubblici;

d) accompagnamento a monumenti e musei in gite per anziani e minori;

e) trasporto ed accompagnamento degli handicappati, bambini e scolari;

f) attività di sostegno nei confronti di anziani ed inabili (lettura, compagnia e servizi similari); Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di 55 anni se donna e 60 se uomo, e che non abbiano compiuto l'età di 75 anni la cui situazione economica (l.S.E.E.) non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge 488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;

- del 100% nel caso di due componenti;

- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

I predetti criteri saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la residenza, lo stato di famiglia;

- attestazione I.S.E. del nucleo familiare

- certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio.

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente, il quale predisporrà l'elenco degli ammessi, sulla base dei criteri fissati dalle leggi e circolari vigenti in materia.

Unitamente agli Uffici interessati, predisporrà le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative dei servizi stessi.

Oli addetti non potranno svolgere prestazioni superiori a due ore giornaliere.

I richiedenti inclusi in graduatoria possono essere avviati solo per un tumo nel corso dell'anno solare. Gli operatori che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che potrebbero subire

durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

Il compenso orario forfettario, nei giorni feriali e nei giorni festivi e per non oltre due ore giornaliere per tutti i servizi, viene determinato secondo quanto previsto dalle relative circolari esplicative emanate dall'Assessorato degli Enti Locali.

La liquidazione dei compensi spettanti al personale avviato, avverrà su prospetto di liquidazione predisposto dall'Ufficio competente.

ART.10

SOGGIORNI DI VACANZE E/O ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI

E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale.

Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di 55 anni se donne e 60 se uomini e non abbiano superato i 75 anni.

Il servizio è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa.

Fascia esente: I.S.E.E. non superiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per l'lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n.488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, il servizio è assicurato previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni milione (€. 516,46) superiore al limite per la gratuità.

1 predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento. La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione ISE del nucleo familiare
- certificazione sanitaria attestante le buone condizioni di salute per intraprendere viaggi.
- L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente, il quale predisporrà la graduatoria dei richiedenti sulla base dei redditi da ciascuno posseduti, a cominciare dal redditi più bassi.
- A parità di punteggio ha la precedenza il richiedente più anziano.
- Il numero dei partecipanti viene stabilito di volta in volta con la delibera di Giunta Municipale con la quale si assegnano le risorse e si approva il programma della gita.
- Il servizio verrà espletato dall'Agenzia di Viaggio che si aggiudicherà la gara, che di volta in volta sarà espletata e che dovrà assicurare tutti i servizi richiesti.
- L'Amministrazione Comunale, nell'impossibilità di fare accompagnare gli anziani da dipendenti comunali, potrà ricorrerà a personale volontario esterno con adeguata preparazione, garantendo gratuitamente allo stesso personale, vitto e soggiorno, senza diritto a retribuzione alcuna.
- L'accompagnatore-animatore dovrà curare il rapporto con gli utenti del servizio, con le strutture ospitanti ed esterne e sarà responsabile del gruppo affidatogli.
- L'anziano ammesso al servizio dovrà presentare almeno sette giorni prima della partenza, un certificato medico, nel quale risulti che è stato sottoposto a visita medica e che le condizioni fisiche dello stesso sono tali da essere ritenuto in grado di godere di vacanze.
- Il soggiorno elo la gita della durata di un giorno potranno essere realizzati attraverso la concessione di contributi ad Associazioni, Enti Sociali, Onlus, Cooperative Sociali, Circoli Parrocchiali, con sede nel Comune di San Salvatore di Fitalia.
- In tal caso l'organizzazione del servizio avverrà in collaborazione con questo Comune; la presentazione delle domande e la predisposizione delle graduatorie verrà effettuata dall'Ufficio Sociale del Comune. L'entità del contributo da concedere è condizionato sia dal numero degli anziani che parteciperanno, sia dalla località scelta e, comunque, dalla disponibilità finanziaria del Comune.

Feste per anziani

Ogni anno in occasione delle festività più importanti, potranno essere organizzate delle feste rivolte a tutti gli anziani del Comune. L'animazione e uno spuntino rallegreranno i momenti di incontro. Verrà offerto un servizio di trasporto per tutti gli anziani che non hanno la possibilità di raggiungere in autonomia la sede della festa.

La realizzazione delle suddette attività ricreative in linea di massima sarà a carico della ditta o Associazione cui viene affidata l'assistenza domiciliare ma potrà avvenire anche mediante la concessione di contributi agli Enti e Associazioni, anche di volontariato, operanti sul territorio comunale.

ART.11 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Fra i possibili servizi istituiti dalla L.R 09.05.86, n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base in favore di cittadini residenti nel Comune di San Salvatore di Fitalia che si trovino in condizioni di bisogno particolare altrimenti non risolvibili

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, deve comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Destinatari dell'assistenza economica

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare cittadini non residenti nel territorio comunale, qualora sussistono motivi di urgenza.

Compatibilmente con la disponibilità di bilancio, viene garantita:

- a) Assistenza economica a nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) Assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e/o vittime del delitto;
- c) Assistenza post penitenziaria;
- d) Interventi a favore delle ragazze madri;
- e) Prestazione economica in favore di soggetti di cui agli Enti soppressi D.P. R. nº 245 del 13.05.1985 (ex ENAOLI).

Forme di intervento

- Le forme di intervento economico si articolano in:
- a) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo, per un periodo non superiore a sei mesi.
- b)Assistenza economica temporanea con l'erogazione d un contributo per un periodo non superiore a tre mesi:
- c)Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo " una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.
- d) Assunzione spese funerarie per gli indigenti.
- e) Contributo economico una-tantum.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione non danno il diritto alla continuità per gli anni successivi.

Assistenza economica continuativa

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei

familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. L'erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi sei, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

E' proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione

sociale e sanitaria.

L'importo mensile dell'assistenza economica continuativa πon può superare la somma di €.200,00.

Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e

consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

a) malattie di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;

b) perdita delle fonti di reddito del capo famiglia;

c) morte del soggetto addetto al sostentamento familiare;

d) stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;

e) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

Assistenza economica straordinaria

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare. Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;

b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro);

c) stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;

d) intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purché non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;

e) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo la cui entità varia da un minimo di €.300,00 ad un massimo di €. 1.500,00.

Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno.

Spese funerarie per gli indigenti

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private decedano soggetti indigenti, residenti nel comune, privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostentamento delle spese funerarie, l'Amministrazione comunale interviene accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, tipo economico, e le spese funerarie.

Analogo intervento assistenziale si eroga nel caso in cui il decesso dell'indigente avvenga presso la sua

abitazione ubicata nel territorio comunale.

Il predetto trattamento si applica, a prescindere dallo stato di bisogno, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati, anche non residenti o domiciliati nel comune, qualora venga formalmente accertata l'evenienza di cui sopra unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo per far fronte alle spese funerarie.

Contributo economico una-tantum

E' un contributo economico che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, viene erogato in favore; a) soggetti ex ENAOL1 e cioè orfani minorenni fino al compimento del 21° anno di età o 26° se studenti universitari;

b) ragazze madri, cioè le donne che hanno riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e che provvedano direttamente ad essi, sempre che le stesse vivano da sole o con il nucleo familiare di origine, con reddito inferiore al minimo vitale.

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al minimo vitale (ex decreto presidenziale 28 maggio 1987) che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

"Il minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. ai sensi del decreto legislativo n.109/1998 e dai decreti attuativi dello stesso.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre alfa attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari ed assegni nucleo familiare ex legge 448/98, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL, ecc.

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sottospecificati parametri:

per n.1 componente = 75% quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS;

per n.2 componenti = importo precedente maggiorato del 35%

per n.3 componenti = importo precedente maggiorato del 25%

per n.4 o più componenti= importo precedente maggiorato del 20% per ogni componente superiore al terzo. Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa (situazione reddituale meno importo mínimo vitale come sopra stabilito).

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

- 1. Situazione familiare (Si sottraggono dal reddito mensile le spese con carattere continuativo e documentabili);
- 2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera, etc.):
- Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica);
- 4. Indicatori di consumi (energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

Procedimento per la richiesta di prestazioni

Le richieste di prestazioni assistenziali economiche devono essere presentate per iscritto al protocollo dell'ente, su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Socio - Assistenziali e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta deve essere prodotta dal capo famiglia, eccezionalmente per motivi di salute o detenzione di quest'ultimo potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare.

L'Ufficio socio - assistenziale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (I.S.E.)
- mancanza di familiari tenuti per legge agli alimenti (433 c. c.);
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
- altri documenti particolari (ricevute di bollette ENEL, TELECOM dell'ultimo anno, fatture, eventuali ricevute d'affitto);
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale dell'Ente.
Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che il Comune di San Salvatore di
Fitalia, ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, procederà al controllo sulla
veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Accertamento istruttorio

Le domande pervenute vengono esaminate secondo l'ordine cronologico.

Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Durante l'istruttoria inoltre potrà essere richiesto ad integrazione dell'istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.

Competerà al servizio socio assistenziale proporre il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso, mentre il Comando dei Vigili Urbani provvederà ad accertare le condizioni economiche dichiarate. La proposta sarà presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione mediante una relazione nella quale saranno riportati:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- intervento richiesto; situazione economica;
- tipologia del problema;
- proposta d'intervento.

A conclusione dell'istruttoria i richiedenti saranno informati verbalmente o per iscritto sull'esito dell'istanza.

Decisione

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti.

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA(Attività socialmente utili/servizio civico)

Il Comune di San Salvatore di Fitalia, al fine di favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare e disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, eroga il servizio di assistenza economica finalizzata nei limiti delle somme a tal uopo destinate annualmente.

Per quanto riguarda la completa attuazione di tale misura, si richiama il progetto denominato "contrasto alla povertà", previsto dal Iº Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 31, le cui norme regolamentari vengono allegati al presente(All.A1) per farne parte integrale e sostanziale.

ART.12 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

- •Possono essere erogati contributi ad Enti morali pubblici e privati ad associazioni di volontariato, operanti nel Comune da almeno un anno, per iniziative di carattere sociale, didattico e culturale.
- •Le domande debbono pervenire almeno 15 giorni prima dall'inizio dell'attività stessa.
- •Il contributo viene concesso a giudizio della G.M., la quale tiene conto della progettualità e del tipo di utenza (anziani, minori, handicappati, tossicodipendenti, ecc.).

La richiesta di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato della spesa occorrente per lo svolgimento dell'iniziativa;
- b) relazione dettagliata dell'attività da eseguire integrata del programma con l'indicazione della data presunta di inizio, luogo di svolgimento e con la dimostrazione della particolare rilevanza di carattere sociale o culturale, ecc.
- •Gli Enti ed Associazioni ammessi al contributo, potranno chiedere l'anticipo del 50% del contributo concesso, mentre la restante parte, a saldo, verrà erogata ad attività ultimata e dietro presentazione di rendiconto della spesa sostenuta (fatture, scontrini fiscali), dichiarazione del legale rappresentante, resa sotto la propria personale responsabilità, che attesti l'effettiva rispondenza delle spese effettuate per lo svolgimento della attività stessa.
- •In casi eccezionali potranno essere ammessi a contributo enti o Associazioni di rilevanti fini sociali e umanitari che operano senza scopo di lucro a favore di varie collettività: in tal caso può essere concesso il contributo indipendentemente dalla presentazione della spesa occorrente per l'iniziativa, ma sulla base della rilevanza sociale e territoriale del progetto e dell'attività svolta.

ART.13 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto leg.vo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni ed è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e da quelli a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

ART.14 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

- •Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni dei vigili urbanì, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
- Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblicì, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.
- Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.

•Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L.R. n. 10/1991 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

ART.15 COMPETENZE DELLA GIUNTA

•La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento appartiene alla Giunta Comunale.

In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali, la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dai pareri prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 – entro 15 giorni dalla sua presentazione.

ART.16 RICHIESTE DI RIESAME

- I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali obbligatori, dovranno essere comunicati agli interessati.
- •Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia.
- •L'Amministrazione Comunale, con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione eventuali richieste di riesame e di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di farlo e\o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistitì.

ART.17 DISCIPLINA RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

- el cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, ed in unica soluzione, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza in relazione al disposto dell'art. 496 del codice penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria.
- •Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.
- •Per l'eventuale restrizione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 18 AZIONE DI RIVALSA

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita per i quali dalla normativa regionale in materia è previsto il recupero delle spese, si applica l'AZIONE DI RIVALSA nei confronti degli obbligati per legge, ai sensi dell'art.433 del vigente Codice Civile.

Per quanto attiene ai criteri procedurali, alla documentazione, alla individuazione dei soggetti, all'entità della rivalsa, si rimanda alle varie disposizioni e circolari emanate dall'apposito gruppo dell'Assessorato alla Famiglia.

ART. 19 RINVIO – INTERPRETAZIONE DI CASI E NORME

- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.
- •Per l'interpretazione di fattispecie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale alla Famiglia.

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi socio assistenziali previsti dal presente regolamento, le successive modifiche che potranno essere apportate dalla legislazione vigente in materia, in merito ai limiti di reddito, compartecipazione alla spesa e età, si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione.

ART. 20

NORME FINALI

Le norme del presente regolamento che consta di n.20 articoli sostituiscono ed abrogano ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

LEGGE 328/2000

LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 31

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI

" CONTRASTO DELLA POVERTA' E MARGINALITA'
SOCIALE"

"ASSISTENZA ECONOMICA_FINALIZZATA"

Principi Generali

Art. 1 Obiettivi e criteri generali

La legge 328/2000 attribuisce un ruolo di "regia" delle politiche territoriali ai Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, che partecipano alla programmazione Regionale e gestiscono i servizi adottando sul Piano Territoriale gli assetti

più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini.

In conformità allo spirito ed ai criteri informatori della L.R. 9-5-86 n. 22 e della sopracitata Legge 328/2000, il Distretto Socio-Sanitario n. 31 attua ed assicura i servizi socio-assistenziali, conformi ed adeguati alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera autonomia e la realizzazione della persona umana.

Il territorio ricadente nel distretto socio-sanitario n. 31 comprende n. 18 Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 15000 abitanti.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche devono

essere rivolti e tendere in particolare a:

• garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti;

• promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel

rispetto della personalità dell'assistito.

Art. 2 Destinatari dei servizi

Le prestazioni e gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento sono rivolti a cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 31, che si trovino nelle particolari condizioni di bisogno derivante da mancanza totale ed inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

La popolazione target interessata è costituita da persone o nuclei familiari, residenti in ambito distrettuale, la cui povertà materiale e morale aggrava situazioni di bisogno (soprattutto donne in difficoltà con i loro bambini, vedove, divorziati o separate, famiglie disgregate, disabili, psicolabili, giovani con disagi e dipendenze, immigrati con difficoltà di inserimento, ex detenuti, malattie di un componente del nucleo familiare, perdita di lavoro del capo famiglia, eventi morbosi e catastrofici di ogni genere che incidono sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare).

I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini in stato di bisogno dal punto di vista economico.

Art. 3 Assistenza economica

Il Distretto, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti delle somme a tal uopo destinate annualmente, come dal bilancio del Distretto Socio Sanitario n. 31.

La forma di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati è:

• Assistenza economica finalizzata (attività socialmente utili/servizio civico).

Art.4

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica finalizzata

L'accesso all'intervento è consentito in relazione a quanto stabilito dal D.A. n.º867/2003 e successive modifiche e integrazioni nel limite massimo di un reddito non superiore al doppio della pensione minima INPS e, quindi, ogni anno dovrà essere adeguato.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura.

Art.5

Assistenza Economica Finalizzata (Attività socialmente utili/servizio civico)

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.

Il servizio socialmente utile mira al reinserimento sociale, mediante l'utilizzo del soggetto in attività socialmente utili.

Le istanze sono accolte seguendo l'ordine cronologico e sarà formulata una graduatoria come di seguito riportata:

ai seguito riportata.	
a) assenza di reddito	punti 10
b) reddito non superiore al doppio dell'importo annuo della pensione minima	
INPS aggiornato annualmente.	punti 5
c) stato di disoccupazione del dichiarante	punti 5
d) conjuge convivente disoccupato e senza reddito	punti 3
e) familiare fiscalmente a carico	punti 2
f) grave malattia di un familiare convivente o a carico	punti 3
Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l'interessato deve svolger	e mettendo a
disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Ar	

- Comunale:
 Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali
- (palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc.);
 Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani.

- Pulizia di spiagge.

- Pulizia straordinaria delle vie e delle piazze in particolare dopo momenti di festività cittadina

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza economica finalizzata (attività socialmente utili/servizio civico), non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, in quanto trattasi di attività di risocializzazione resa esclusivamente per conseguire specifiche finalità socio-assistenziali.

Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

<u>Art. 6</u> Procedura

Per l'inserimento nelle attività di Servizio socialmente utile/servizio civico l'Assistente Sociale unitamente all'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad individuare quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui sopra.

Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio — assistenziale. Essi dovranno dichiarare in apposito modello di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato.

<u>Art. 7</u> Istruttoria

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, per gli infortuni durante il servizio e responsabilità civile, a carico degli Enti utilizzatori. I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza "finalizzata", (TEMPORANEA), dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare. La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente, almeno quattro giorni prima dall'inizio del servizio a pena di decadenza senza possibilità di ricorso per procedere alla sostituzione con scorrimento della graduatoria da parte dell' ufficio servizi sociali. Gli interessati possono in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta, qualora si istaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità della iniziativa del "servizio di attività socialmente utile".

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso orario di €.5,00 per un massimo di 50 ore e comunque da ripartire secondo le esigenze di ogni comune di appartenenza al Distretto Socio Sanitario n. 31.

Tale compenso sarà integrato con un sostegno economico mensile ai nuclei familiari che hanno in famiglia minori in affido per un massimo di £435,00 per minore.

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le

caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art.2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n.1369.

L'ufficio dei Servizi Sociali, previa verifica delle attività svolte dai beneficiari da parte degli Uffici o degli Enti utilizzatori, procederà alla liquidazione del contributo a seguito dell'accreditamento del Distretto Socio Sanitario n.31.

Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

<u>Art. 8</u> Procedimento per la richiesta di prestazioni

Le richieste di prestazioni assistenziali, devono essere presentate per iscritto su apposito modulo, fornito dall'Ufficio Servizi Socio – Assistenziali, e possono essere presentate entro il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione del Bando Pubblico che verrà affisso nel Comune Capofila ed in ogni Comune di appartenenza al Distretto Socio Sanitario n. 31.

La richiesta da valutare è una per nucleo familiare.

L'Ufficio socio - assistenziale o l'URP assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso (Allegato "C").

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- Dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, completa di attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- -Autocertificazione relativa alla disoccupazione del soggetto richiedente e del coniuge convivente;
- -Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale dell'Ente.

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, si procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

<u>Art. 9</u> Accertamento istruttorio

Le domande pervenute verranno esaminate secondo l'ordine cronologico dall'assistente sociale e/o dal responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente. Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Durante l'istruttoria inoltre potrà essere richiesto ad integrazione dell'istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.

La proposta d'intervento è affidata all'assistente sociale e/o al Resp. Dell'ufficio servizi sociali.